

----- STATUTO -----

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE -----

1. E' costituita una associazione denominata -----

----- "ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO CASERTANO ETS" -----

----- in sigla -----

----- "ASSO.VO.CE. ETS". -----

L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della normativa stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). -----

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". L'utilizzo della qualifica di "Ente del Terzo settore" e dell'acronimo "ETS" è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pertanto solo in costanza di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS potrà essere utilizzata in ogni comunicazione. -----

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Caserta(CE) all'indirizzo attuale di Via Galileo Galilei n. 2/A. -----

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e sono di competenza del Comitato Direttivo. -----

ART. 2 - SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI -----

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'erogazione di servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo volti a promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato. -----

2. In particolare l'associazione svolge, in via principale, le attività di interesse generale così come individuate dalle lettere d), h), i), m), v) e z) dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche solo "CTS") che qui di seguito si riportano: -----

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; -----

m) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento (70%) da Enti del Terzo Settore; -----

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; -----



Stefano Ferraro
Michele Iannucci

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale l'associazione realizza: -----

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato ed all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato; -----

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento; -----

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi; -----

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli Enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente; -----

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale; -----

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature. -----

4. I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito, a fronte di un rimborso spese o di un corrispettivo.

5. E' fatto divieto di erogare direttamente in denaro le risorse dell'associazione provenienti dal fondo unico nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse. -----

6. Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie,

l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato; altresì potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con Centri di Servizio per il Volontariato, con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese. -----

7. L'associazione potrà, altresì, svolgere le attività di autocontrollo, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Codice del Terzo Settore, previa autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. -----

8. L'Associazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 2, purché secondarie e strumentali ed entro i limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore e definiti dal D.M. n. 107/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ss.mm.ii. Spetta al Comitato Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dall'Associazione. -----

9. L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore. -----

Art. 3 - SOCI -----

1. Sono ammessi in qualità di soci ordinari dell'associazione, tramite un loro rappresentante, le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, con sede legale ed operatività in provincia di Caserta, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Nel caso di richiesta di adesione di reti associative o di associazioni di secondo livello o comunque degli enti che costituiscono articolazioni territoriali di una rete associativa e che hanno sede legale nel territorio dell'associazione è accettata l'adesione da parte della rete associativa o soggetto apicale in rappresentanza della articolazione territoriale. -----

Al fine di evitare qualsivoglia ipotesi di controllo, le reti associative o le associazioni di secondo livello che presentano istanza di ammissione non possono essere costituite da enti del Terzo settore già presenti nella base associativa di "ASSO.VO.CE. ETS". -----

La maggioranza della base associativa dell'Associazione è costituita da enti dotati della qualifica di Organizzazione di volontariato, in forza dell'iscrizione nella sezione "Organizzazione di volontariato" del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'Associazione potrà ammettere come associati anche enti del Terzo settore diversi rispetto alle ODV, purché il numero complessivo sia minoritario rispetto al numero delle ODV associate. Pertanto, poiché il numero degli associati aventi la qualifica di Enti del Terzo Settore di-



Roberto Juncos Notaio

Eleonora

versi dalle Organizzazioni di Volontariato non potrà mai essere superiore alla metà del numero di queste ultime, l'Associazione si riserva di accettare le richieste di ammissione di enti del Terzo settore diversi dalle ODV solo laddove sia garantita la composizione maggioritaria di ODV nella base associativa, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 61, comma 1, lett. d) e f) del D.Lgs. n. 117/2017. -----

2. I soci dell'associazione si devono ispirare, nel loro impegno interno e nelle loro attività, ai principi democratici e alla promozione della cultura della partecipazione e della solidarietà. -----

3. La domanda di ammissione, nella quale si dichiara di accettare il presente Statuto, va presentata per iscritto al Collegio dei Garanti dal rappresentante legale dell'ETS interessato e deve essere protocollata al momento del ricevimento. Il Collegio dei Garanti valuta l'ammissibilità della domanda e formula un parere al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo accoglie la domanda entro sessanta (60) giorni dal parere del Collegio dei Garanti. In caso di mancato accoglimento, il richiedente l'ammissione può ricorrere all'Assemblea degli associati, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, che si pronuncia nella prima riunione utile successiva. -----

4. La qualità di socio si perde per: -----
a) recesso, fermi restando gli obblighi riferiti all'annualità nel corso della quale sono state presentate; -----
b) delibera di esclusione, per gravi motivi; -----
c) mancato pagamento della quota sociale annuale, entro il 30 marzo dell'anno di riferimento; -----
d) in caso di tre assenze consecutive all'assemblea senza giustificato motivo; -----
e) perdita dei requisiti necessari per l'ammissione. -----

I soci hanno il dovere di comunicare tempestivamente al Comitato Direttivo la perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 3.1.. -----

La perdita della qualità di socio, nelle ipotesi di cui alle lett. b), c), d) ed e) avviene con delibera motivata dell'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo. -----

5. I soci hanno diritto di: -----
a) concorrere all'elaborazione del programma ed alla realizzazione delle attività dell'associazione, nonché all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione, nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento; ----
b) partecipare e votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e possono liberamente candidarsi ed essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali; ----
c) accedere ai libri sociali di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, previa richiesta scritta formulata al

Presidente; -----
d) frequentare i locali dell'Associazione, partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate. --
I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli Organi associativi ed a tenere un comportamento consono alle finalità ed alle attività dell'associazione. -

ART. 4 ORGANI SOCIALI -----

1. Sono organi dell'Associazione: -----
a) l'Assemblea dei soci; -----
b) il Comitato Direttivo; -----
c) il Presidente; -----
d) il Collegio dei Garanti; -----
e) l'Organo di controllo. -----

2. Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art. 61, comma 1 lettera i), del D.Lgs. n. 117/2017. -----
Non possono assumere cariche sociali e se nominati decadono dall'incarico: -----

a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché di tratti di comuni con popolazione superiore a quindicimila (15.000) abitanti; -----
b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; -----
c) i parlamentari nazionali ed europei; -----
d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici; -----
e) persone che hanno rapporti di lavoro subordinato, rapporti continuativi di consulenza professionale, fornitura o di qualunque altro tipo di collaborazione a titolo oneroso con l'associazione medesima; -----
f) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito che è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, limitatamente al periodo di interdizione; -----
g) coloro che abbiano precedenti penali o procedimenti penali in corso per reati non colposi. -----

Non possono assumere cariche sociali e, se nominati, decadono dall'incarico coloro che hanno rapporti di parentela e/o affinità entro il terzo grado con il personale dipendente dell'Associazione. -----

3. Tutti gli organi sociali adottano misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, anche tramite il sito internet o altre forme idonee, così come disciplinato all'art. 3 del Regolamento Associativo. -----

Art.5 - ASSEMBLEA -----



Roberto Zucchi

Luigi

1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è composta dai soci che vi partecipano tramite un loro rappresentante. -----

L'associazione adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'Ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonché misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione dell'associazione conformemente a quanto previsto dall'art. 61, comma 1 lett. g), del CTS. -----

In ogni caso nessuna organizzazione socia, sia in forma singola sia in forma di rete federazione, può esprimere più di un rappresentante tra i membri del Comitato Direttivo e degli altri organi associativi. -----

Le delibere dell'Assemblea sono adottate nel rispetto del principio per cui ad ogni associato è garantito il diritto ad un voto ed a non più di un voto. -----

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. ---

3. Alle sedute dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Direttore, l'Organo di controllo ed il Collegio dei garanti. -----

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Comitato Direttivo. -----

La convocazione dell'Assemblea può essere altresì richiesta da almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta. Il Regolamento statutario disciplina le modalità ed i tempi di convocazione. -----

5. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: -----

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

6. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e

straordinaria. -----

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto. -----

8. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese. -----

9. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 14 e 15 del presente statuto. -----

10. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: -----

a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale su proposta del Comitato Direttivo; -----

b) definire la quota annuale sociale; -----

c) definire il programma generale annuale di attività dell'Associazione -----

d) determinare il numero dei componenti il Comitato Direttivo;

e) eleggere e revocare i membri del Comitato Direttivo; -----

f) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti e dell'Organo di controllo; -----

g) discutere ed approvare le proposte di regolamento, attuative del presente statuto, su proposta del Comitato Direttivo;

h) deliberare su proposta del Comitato Direttivo l'esclusione degli associati per gravi motivi; -----

i) esaminare i ricorsi contro le delibere di non ammissione degli aspiranti soci; -----

j) discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

11. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni: -----

a) modifica dello Statuto, ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto; -----

b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto. -----

13. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante la pubblicazione nell'Area Riservata del sito web ufficiale dell'associazione. -----

14. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. -----

ART.6 - COMITATO DIRETTIVO -----

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha un numero di componenti non inferiore



Roberto Fucini

Luca Fucini

a cinque e non superiore a nove, stabilito dall'Assemblea al momento della elezione. -----

2. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni. -----

La maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo è scelto tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati; la maggioranza dei componenti eletti del Comitato Direttivo deve essere stata proposta dai soci Organizzazione di Volontariato. Si applica l'art. 2382 del codice civile. -----

3. Per garantire la rappresentanza di genere all'interno del Comitato Direttivo, nessuno dei generi potrà essere rappresentato in misura inferiore ad un quarto del totale. -----

4. E' fatto divieto di ricoprire la carica di componente del Comitato Direttivo per più di tre mandati consecutivi, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. j) del D.Lgs. n. 117/2017.

5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede. Si riunisce almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario. -----

6. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto e delibera a voto palese. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente. -----

7. Il Comitato si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: -----

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione. -----

8. Il Comitato Direttivo, per adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto. -----

9. Il Comitato Direttivo: -----

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, inclusa l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale; -----

- b) elegge il Presidente ed i Vicepresidenti, di cui uno vicesegretario; -----

- c) nomina il Direttore; -----

- d) determina le sedi operative dell'Associazione; -----

- e) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento

dell'Associazione e degli organi sociali; -----

f) delibera l'asse strategico, propone all'assemblea dei soci, il programma annuale di attività, sentito anche il parere tecnico del Direttore, sottoponendolo all'approvazione della associazione stessa nonché predispone e delibera la Carta dei Servizi -----

g) propone all'Assemblea la quota annuale sociale; -----

h) decide, su proposta del Direttore, su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza; -----

i) predispone il bilancio preventivo e consuntivo nonché il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; -----

j) riceve dal Collegio dei Garanti le domande di associazione di nuovi soci, delibera in merito e sottopone all'approvazione dell'Assemblea; -----

k) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; -----

l) propone l'esclusione degli associati per gravi motivi e prende atto della decadenza per morosità. -----

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Comitato Direttivo ha il compito di: -----

a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente statuto; -----

b) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario; -----

c) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Comitato stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; -----

d) nominare i rappresentanti all'interno del coordinamento Centri di Servizio della Campania e italiani. -----

10. In caso di dimissioni, decesso o esclusione di un componente, il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione con l'ingresso del primo dei non eletti. Ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti, si provvede alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci ed il componente così eletto rimane in carica per la parte residua del mandato del Comitato stesso. -----

11. I componenti del Comitato Direttivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica. -----

12. Di ogni riunione del Comitato Direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del Direttore o di altro segretario verbalizzante nominato dal Presidente della riunione. --

Art.7 - PRESIDENTE -----

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

2. Il Presidente deve avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo le previsioni del Regolamento. -----



Roberto Ferraro

Ferraro

3. Non possono assumere la carica di Presidente coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché si tratti di comuni con popolazione superiore a quindicimila (15.000) abitanti; -----
- b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; -----
- c) i parlamentari nazionali ed europei; -----
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici. -----
4. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione. -----
5. Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione e la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. -----
6. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.
7. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete: -----
- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Comitato Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; -----
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; -----
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario; -----
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione; -----
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto. -----
8. In caso di impedimento del Presidente, le funzioni sono adempiute dal Vice Presidente vicario. -----
9. Il Presidente può delegare, previa delibera autorizzativa del Comitato Direttivo, parte dei propri compiti e poteri ai Vice Presidenti. -----
10. Il mandato del Presidente e dei vice Presidenti coincide temporalmente con quello del Comitato direttivo. La carica di Presidente del Comitato Direttivo non può essere rivestita per più di nove anni da parte della stessa persona, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. j) del D.Lgs. n. 117/2017. -----
- Art.8 - DIRETTORE** -----

1. Il Direttore partecipa alle sedute dell'Assemblea e del

Comitato Direttivo senza diritto di voto e ne pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari all'attuazione delle delibere. -----

2. Ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori, ha cura di custodire presso la sede dell'associazione i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 ove in suo possesso. -----

3. Le cause di incompatibilità con l'incarico di Direttore sono stabilite in regolamento. -----

Art. 9 - COLLEGIO DEI GARANTI -----

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione. -----

2. Il Collegio dei Garanti dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra gli organi sociali. -----

3. Il Collegio dei Garanti riceve le domande di ammissione e ne valuta l'ammissibilità, formulando un parere al Comitato Direttivo -----

4. Il Collegio dei Garanti valuta sui ricorsi concernenti l'ammissibilità delle candidature agli organi sociali. -----

5. Il Collegio dei Garanti svolge anche il compito di tutelare gli utenti dell'Associazione impegnandosi a dare risposta ai reclami entro sessanta giorni. -----

6. Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente. -----

7. La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 10 - ORGANO DI CONTROLLO -----

1. L'Organo di controllo è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti fra persone non associate iscritte all'Albo dei Revisori legali. -----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre (3) anni. Ai componenti l'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. -----

2. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore. -----

3. In particolare, qualora l'Associazione sia accreditata come centro di servizi per il volontariato, la nomina dell'organo di controllo è sempre obbligatoria e il Presidente è nominato dall'Organismo territoriale di controllo competente per territorio, secondo quanto disposto dall'art. 61, comma 1 lett. k) del Codice del Terzo Settore. -----

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili,



Dele Jenee

Heifer

nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. -----

5. L'Organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. -----

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

7. I componenti dell'organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea.

8. Tutte le cariche sono elettive e gratuite, fatto salvo per l'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art 2397 secondo comma codice civile. -----

ART. 11 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI -----

1. L'Associazione deve tenere: -----

- a) il libro degli associati; -----
- b) il registro dei volontari; -----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo; -----
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali. -----

2. L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del D.Lgs. n. 117/2017. -----

Art. 12 - STRUTTURE TERRITORIALI -----

1. Gli sportelli territoriali hanno la finalità di favorire la fruizione dei servizi, la promozione del volontariato a livello territoriale, nonché di stimolare un'attiva partecipazione degli ETS alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche ed interventi attuati dalla associazione. -----

Art. 13 - BILANCIO, ENTRATE E PATRIMONIO -----

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa; -----
- b) le eccedenze degli esercizi annuali; -----
- c) erogazioni, donazioni e lasciti; -----
- d) ogni altra componente compatibile con la qualifica di as-

sociazione del Terzo settore. -----

2. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono: -----

a) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; -----

b) i contributi pubblici e privati; -----

c) la gestione economica del patrimonio; -----

d) le quote del Fondo unico nazionale di cui all'art. 62 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, qualora l'Associazione sia accreditata come CSV; -----

e) quote sociali; -----

f) ogni altra entrata compatibile con la qualifica di associazione del Terzo settore. -----

3. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

4. L'Associazione adotta annualmente un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo, redatto nelle forme previste dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio consuntivo è redatto dal Comitato Direttivo e sottoposto alla approvazione dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'Organo di Controllo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti. Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno. -----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore a cura del Comitato Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno. -----

5. L'Associazione ha l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal Fondo unico nazionale. -----

6. L'Associazione adotta altresì annualmente un bilancio sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore e ne dà diffusione pubblica, anche attraverso il proprio sito internet, ai sensi dell'art. 61, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. n. 117/2017. -----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti, all'Organo di Controllo.



Handwritten signature: Daniela Fanci

Handwritten signature: Fanci

ART. 14 - MODIFICHE DELLO STATUTO -----

1. Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le modifiche sono esaminate dall'Assemblea, che si riunisce in forma straordinaria. -----

2. Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Art. 15 - SCIoglimento DELL'ETS E PERDITA DELL'ACCREDITAMENTO

1. L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione. In tal caso, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera sull'eventuale destinazione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 9 del Codice del Terzo Settore. -----

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati. -----

2. In ogni caso, in caso di estinzione, scioglimento o di revoca dell'accREDITamento, si applica l'art. 63, commi 4 e 5 del Codice del Terzo settore. In particolare, in caso di scioglimento o di revoca dell'accREDITamento dell'Associazione come CSV, le risorse del Fondo Unico Nazionale [(FUN) alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria ed amministrato dalla Fondazione Organismo Nazionale di Controllo (ONC) ai sensi dell'art.62 Codice del Terzo Settore] ad essa assegnate ma non ancora utilizzate sono versate, entro centoventi (120) giorni dallo scioglimento o dalla revoca, all'Organismo Nazionale di Controllo che le destina all'ente accREDITato come CSV in sostituzione del precedente o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN. Il patrimonio residuo dell'Associazione è invece devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore. -----

ART. 16 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO -----

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

2. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, ed in applicazione dell'art. 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. -----

Art 17 - NORMA FINALE -----

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa

riferimento al codice civile, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed al Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 18 - NORMA TRANSITORIA -----

1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza. -----

2. Il Collegio dei Revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto assume immediatamente la denominazione e le funzioni di Organo di Controllo, avvenute i requisiti soggettivi. -----

3. I limiti temporali alle cariche sociali previsti dal presente statuto non si computano con riferimento alle cariche sociali in essere al momento dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e sino alla naturale scadenza del relativo mandato, ai sensi dell'art. 101, comma 7 del Codice del Terzo settore medesimo. -----



Michele Iannucci

[Signature]

